



COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE (EX ART. 18 L. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

Il Dirigente del IV Settore arch. Broggi Claudio

Il Dirigente del v settore ing. Peron Maurizio

Le Rappresentanze Sindacal

CAPO I
NORME GENERALI

Art.

(Oggetto, definizioni ed ambito di applicazione)

- I. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 109/1994, come da ultimo sostituito dell'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, regola la formazione e la ripartizione del fondo incentivante destinato a compensare i dipendenti dell'amministrazione di cui all'art. 3.
- II. Ai fini del presente regolamento si intenderanno:
5. per Legge, la Legge 109/94, e successive modificazioni;
 6. per Regolamento Generale, il DPR 554/1999;
 7. per responsabile del procedimento, il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 109/94 e successive modificazioni;
 8. per documento preliminare alla progettazione, il documento predisposto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale;
 9. per atti di pianificazione:
 - Pianificazione generale: PRG e loro Varianti generali e parziali, Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici, Piani settoriali, Piani strutturali e Piani Operativi Comunali ex L.R 38/99;
 - Pianificazione attuativa: Piani particolareggiati, Piani di recupero di iniziativa pubblica, Piani di lottizzazione, Piani Insediamenti Produttivi, Piani Edilizia Economico Popolare;
 - Programmazione urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di iniziativa pubblica e mista pubblico/privata, Strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblico/privata, PRU- PRUSST;
 - Norme e regolamenti in materia urbanistica e edilizia: Regolamento edilizio, Regolamenti di settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana ed ambientale.
 - f) per lavoro e/o opera pubblica, gli interventi soggetti alla disciplina della L. 109/94 e successive modificazioni.
- III. La disciplina dell'attività di progettazione dei lavori pubblici, la specificazione dei livelli di progettazione e degli elaborati che ne fanno parte, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e, in particolare, dell'art. 16 della Legge e dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Generale, nonché dal documento preliminare alla progettazione predisposto dal responsabile del procedimento.

IV. I criteri di ripartizione dei predetti incentivi sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h) del CCNL 1998-2001 del personale del comparto Autonomie Locali.

V. Le somme calcolate con le modalità previste dal presente regolamento costituiscono trattamento economico accessorio e sono da intendersi al netto degli oneri previdenziali a carico dell'ente. Anche tali oneri gravano direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, di cui all'art. 16, comma 7, della legge 109/94.

t

Art. 2

(Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Ente)

I. Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e gli altri servizi connessi ed accessori, nonché gli incarichi di progettazione di atti di pianificazione urbanistica, sono affidati ai dipendenti dell'Ente, salvo che il Responsabile del procedimento non certifichi la presenza delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della Legge, o non sia possibile espletare le menzionate prestazioni tramite gli uffici consortili o gli organismi di altre P.A., di cui alle lettere b) e c), del comma 1 del medesimo articolo 17.

II. Nel caso in cui i progetti siano redatti da dipendenti dell'Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

5. abilitazione all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;
6. b) da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
7. dai soggetti di cui al punto b), ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre amministrazioni aggiudicatrici.

I soggetti di cui sopra devono appartenere alle categorie C e D dell'ordinamento professionale.

CAPO II

OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 3

(Soggetti che hanno diritto alla ripartizione)

I. Hanno diritto alla ripartizione, in relazione ad ogni lavoro e secondo modalità e criteri di cui alla Legge ed al presente Regolamento:

5. il responsabile unico del procedimento;
6. i soggetti incaricati della progettazione;
7. i soggetti incaricati della predisposizione del piano di sicurezza;
8. i direttori dei lavori;
9. i collaudatori;
10. i collaboratori del responsabile del procedimento, del progettista, della direzione lavori.

Art. 4

(Conferimento degli incarichi interni)

I. Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 3, lett. a), b), c), d) ed e) spetta al Dirigente, secondo criteri di equa ripartizione dei numero degli incarichi e dei relativi importi, tra tutte le figure professionali.

II. Il conferimento dell'incarico presuppone l'accertamento dei requisiti necessari, sul piano formale e sostanziale.

III. Nell'individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza dell'intervento, conformemente al programma triennale delle OO.PP.

IV. Il personale addetto a funzioni di collaborazione viene individuato dai sopracitati soggetti di cui all'articolo 3, lett. a), b), d) di intesa con il Dirigente della struttura a cui appartengono, prima dell'inizio di ogni prestazione o fase. Può essere inserito nello staff di progetto e nello staff di supporto anche personale di settori diversi da quello titolare del procedimento, previo accordo tra i dirigenti interessati, in relazione a compiti specifici che possono rientrare nell'attività dell'intervento.

Art. 5

(Determinazione in concreto dell'incentivo)

I. L'incentivo non può superare l'1,5 % del costo a base dell'opera.

II. In particolare, esso sarà determinato, in ragione della difficoltà e complessità richiesta, e comunque, nelle seguenti percentuali:

	Ammontare	%	Maggiorazio	TOTALE
tipologia lavori	(In lire)		ne (*)%	%
Nuove opere	fino a lire 500.000.000	1,4	0,1	1,5

restauro,	da lire 500.000.000 a lire	1,3	0,1	1,4
ristrutturazione	5.000.000.000			
	oltre lire 5.000.000.000	1,2	0,2	1,4
	fino a lire 500.000.000	1,3	0,1	1,4
Manutenzione	da lire 500.000.000 a lire	1,2	0,1	1,3
straordinaria ed	5.000.000.000			
altro	oltre lire 5.000.000.000	1,1	0,1	1,2
	fino a lire 500.000.000	1,3	0,1	1,4
Manutenzione	da lire 500.000.000 a lire	1,2	0,1	1,3
ordinaria	5.000.000.000			
	oltre lire 5.000.000.000	1,1	0,1	1,2

(*) la maggiorazione va applicata su opere e manutenzioni di particolare complessità attestate dal Dirigente del Settore.

III. La determinazione definitiva viene effettuata in sede di affidamento dell'incarico di progettazione, dal Dirigente del Servizio, sentito il responsabile del procedimento.

Art.6

(Modalità e criteri di erogazione dei compensi per la progettazione di LL.PP.)

I compensi saranno erogati secondo le seguenti percentuali:

- 24% al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 7 della L. 109194 e succ. modif.;
- 30% al tecnico progettista, che ha sottoscritto il progetto;
- 6% ai tecnici che hanno prestato collaborazione tecnica specialistica al progettista;
- 19% alla direzione dei lavori;
- 6% coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; -
- 7% collaudatore;
- 4% ai collaboratori del responsabile del procedimento;
- 4% ai collaboratori della direzione lavori;

I compensi saranno così liquidati:

I°) all'approvazione del Progetto esecutivo:

- 100% al progettista;
- 100% ai tecnici che hanno prestato attività tecnica e amministrativa specialistica connessa alla progettazione;
- 60% al responsabile del procedimento;
- 60% ai collaboratori del responsabile del procedimento;
- 100% al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

II°) Direzione lavori:

- la quota spettante alla Direzione lavori verrà suddivisa equamente ad ogni Stato Avanzamento Lavori;

III°) Responsabile del procedimento

- il restante 40% della quota spettante al responsabile del procedimento verrà liquidata dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

IV°) Collaudatore

La quota spettante al collaudatore verrà liquidata dopo la sottoscrizione del certificato di collaudo. Nel caso in cui non venga nominato il collaudatore, la suddetta quota verrà liquidata alla direzione lavori dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Fra le attività tecniche specialistiche, non sono da comprendersi le attività connesse al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, indagini geologiche o geognostiche, gli studi di impatto ambientale e altre rilevazioni speciali, in armonia a quanto disposto dalla Determinazione n.43 del 25 settembre 2000 dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. Qualora le attività relative alla progettazione, direzione dei lavori e collaudo, siano affidate a soggetti esterni, verrà riconosciuto, dell'incentivo pari a 1,5%, al responsabile del procedimento il 30% e il 10% ai tecnici che hanno con lui collaborato.

CAPO III

PROGETTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 8

(Norme in materia di pianificazione urbanistica - attivazione dell'incentivo)

1. In sede di formazione dei PEG devono essere individuati, tra tutti i progetti urbanistici indicati, quelli da redigere con personale interno all'Ente e quelli per i quali é prevista una collaborazione tra gli uffici comunali e professionisti esterni.
2. I PEG devono reperire, in un apposito capitolo di spesa, le risorse necessarie sia per la progettazione interna che per la progettazione da effettuarsi da parte degli uffici comunali in collaborazione o con la consulenza di professionisti esterni.
3. Gli eventuali progetti urbanistici, non compresi nel PEG, e per i quali l'amministrazione comunale ritiene opportuno affidare la progettazione agli uffici, devono essere individuati con apposito atto che deve esplicitamente assegnare la progettazione dello strumento urbanistico agli uffici e che deve impegnare, se necessario, ad una variazione di bilancio per la previsione delle risorse necessarie.
4. I progetti urbanistici redatti dagli uffici tecnici dell'amministrazione sono firmati in qualità di progettisti da dipendenti abilitati all'esercizio della professione oltreché dal responsabile del procedimento. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 9

(Ambito d'applicazione)

1. Tutti gli atti di pianificazione specificati nell'art. 1).
2. Sono soggette al calcolo dell'incentivo anche le varianti, le modifiche e le integrazioni che l'amministrazione comunale ritenesse opportuno apportare agli atti di pianificazione sopra elencati, con le stesse modalità dell'art.8.
3. L'incentivo é riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno necessarie all'elaborazione degli atti di pianificazione oggetto del presente regolamento, con i dovuti coefficienti di ripartizione.
4. Sono escluse dal presente regolamento le attività istruttorie e di controllo ai piani attuativi di iniziativa esclusivamente privata. Sono pure escluse le attività di studio e ricerca che non siano direttamente collegate ad un procedimento sopra elencato.

Art. 10

(Determinazione dell'incentivo)

1. L'importo dell'incentivo é determinato calcolando, per ogni progetto, al 30% la tariffa professionale Ingegneri e Architetti, senza riconoscimento di alcuna spesa.
2. Nel caso in cui si affidassero all'esterno compiti di supporto e consulenza prestazioni svolte internamente, il loro importo, spese escluse, ragguagliato al 30%verrà detratto dall'incentivo spettante per le prestazioni svolte internamente.

Art. 11

(Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi)

1. Il Responsabile del procedimento per ogni singolo progetto urbanistico nominato secondo lo statuto ed i regolamenti vigenti.
2. Il dirigente del settore ed il responsabile del procedimento, se diversa figura, preliminarmente all'avvio della progettazione, individuano tra il personale interno al Settore che possiede le necessarie competenze professionali le figure da coinvolgere nel processo di progettazione sia nello staff di progetto che nello staff di supporto tecnico-amministrativo, articolandone l'organizzazione e le mansioni in relazione ad ogni caso specifico.
3. Può essere inserito nello staff di progetto e nello staff di supporto anche personale di settori diversi da quello titolare del procedimento, previo accordo tra i dirigenti interessati, in relazione a compiti specifici che possono rientrare nell'attività di progettazione.
4. Per ogni singolo progetto urbanistico l'incentivo é ripartito tra le seguenti figure:
 - **responsabile del procedimento**, in quanto direttamente coinvolto nel processo di progettazione urbanistica e direttamente responsabile sotto il profilo tecnico e amministrativo;
 - **progettista**, in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e creativo de progettazione urbanistica e direttamente responsabile sotto il profilo professionale;
 - **collaboratore tecnico o amministrativo**, in quanto direttamente coinvolto nel processo tecnico o amministrativo di ogni specifico progetto;
 - **esecutore tecnico-amministrativo**, in quanto coinvolto nel processo tecnico e amministrativo.
5. Semestralmente o al termine di ciascun esercizio il dirigente del settore provvede alla ricognizione delle somme dell'incentivo relative ai progetti urbanistici conclusi nel periodo di riferimento.

Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni svolte dal personale dipendente sono suddivise dal dirigente del settore, sentito il responsabile del procedimento se di^{versa} figura, fra coloro che vi hanno concorso tenendo conto delle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione a ciascuna di esse, valutate con apposite schede da predisporre su proposta del responsabile del procedimento all'avvio del progetto, in base alle percentuali indicate nella tabella seguente:

LIVELLO DI RESPONSABILITA'	PERCENTUALE
Responsabile del procedimento	15%
Progettista	40%
Collaboratore tecnico o amministrativo	35%
Esecutore tecnico-amministrativo	10%

Liquidazione degli incentivi

1. Semestralmente o al termine di ciascun esercizio, il dirigente del settore, dopo aver disposto i conteggi di cui agli artt. 9 e 10, segnala al dirigente competente alla liquidazione degli incentivi l'elenco degli aventi diritto con i relativi importi.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 13

(Validità del Regolamento)

Il presente regolamento è da considerarsi applicabile in maniera retroattiva ed è valida per tutte le opere o atti di pianificazione appaltate o redatti successivamente all'entrata in vigore della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

(Polizze assicurative)

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.

2. Fino all'entrata in vigore di diverse norme legislative o regolamentari disciplinanti le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge, l'assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore delle norme sopravvenute il presente articolo troverà applicazione solo per le parti non incompatibili.

3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porre, ovvero posti, a base di gara, così stabilita:

- a)- lavori di nuova costruzione 40%
- b)- lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 50%
- c)- lavori di manutenzione straordinaria 20%
- d)- lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati 30%
- e)- altri lavori 40%

4. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento

dell'incarico, sentito il responsabile unico del procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.

5. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 500 mila Euro o superiore a 2 milioni di Euro.

6. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.